

DOTT. MONICA CIOFFI

NOTAIO

Vicolo Fantuzzi, 5/B - 40125 BOLOGNA

Tel. 051 27 27 05 - Fax 051 27 26 40

epertorio n.26733

Raccolta n.3100

ATTO COSTITUTIVO DI ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI

UTILITÀ SOCIALE, NELLA FORMA DI ASSOCIAZIONE

"MARGHERITA - ONLUS"

REPUBBLICA ITALIANA

l'anno duemilacinque, il giorno venti del mese di giugno

- 20 giugno 2005 -

n Bologna, nel mio studio in vicolo Fantuzzi n.5/B.

nnanzi a me dottoressa MONICA CIOFFI, Notaio in Bologna, iscritta presso il Collegio Notarile del Distretto di Bologna, senza l'assistenza dei testimoni, per spressa rinunzia fattane dai comparenti tra loro d'accordo e con il mio consenso, sono presenti i Signori:

CALANCHINI ENRICO nato a Bologna il 30 maggio 1961, domiciliato in Bologna, vicolo del Falcone n.20, odontoiatra, codice fiscale CLN NRC 61E30 A944S;

ROSSI CRISTINA MARIA nata a Genova il 15 novembre 1965, domiciliata in Bologna, via Castiglione n.49, imprenditore, codice fiscale RSS CST 65S55 D969Q;

MANTOVANI MARIO, nato a Bologna il 27 marzo 1960, domiciliato in Bologna, via Castiglione n.49, dirigente, codice fiscale MNT MRA 60C27 A944I;

GENERALI PAOLA nata a Bologna il 26 maggio 1959, domiciliata in Bologna, via Cesare Battisti n.13, amministratrice, codice fiscale GNR PLA 59E66 A944L;

BASILI LUCA nato a Bologna il 18 luglio 1962, domiciliato in Bologna, via di Barbiano n.2/2, libero professionista, codice fiscale BSL LCU 62L18 A944D.

Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali convengono e stipulano quanto segue:

Tra i Signori CALANCHINI ENRICO, ROSSI CRISTINA MARIA, MANTOVANI MARIO, GENERALI PAOLA e BASILI LUCA si costituisce una Organizzazione Non Lucrativa Di Utilità Sociale retta dal seguente statuto:

Art.1 - Denominazione, Oggetto e Sede

- a) E' costituita con sede in Bologna, via Garibaldi n.3, l' organizzazione non lucrativa di utilità sociale, nella forma di Associazione, denominata "Margherita - Onlus", di seguito detta "Associazione".
- b) L'Associazione nasce per volontà di Enrico Calanchini e vuole ricordare, con il nome e con le opere, Margherita Minerva Calanchini.
- c) L'Associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
 - svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
 - non distribuisce ai Soci, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, né fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
 - impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- d) Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Registrato all'Agenzia
delle Entrate Ufficio IV di
Bologna il 04/07/2005
el n. 2209 - serie 1/17
esatte € 111,42.....

e) L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Attività

L'Associazione svolge l'attività di beneficenza, anche mediante raccolta di fondi, destinata a supportare, favorire, sviluppare e/o far sorgere ogni qualsiasi iniziativa di assistenza sociale, sanitaria, di tutela dei diritti civili e religiosi, di promozione o sviluppo della cultura e dell'istruzione, nei confronti di soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, come previsti dal D.Lgs. 4/12/1997 n. 460 e dal punto 1.4-1) della circolare ministeriale 26/06/1998 n. 168/E/1998/93166.

In modo particolare, anche se non esclusivo o limitativo di ogni altra iniziativa umanitaria, le attività suddette potranno rivolgersi a favore di soggetti, di qualunque età, sesso, razza e religione, versanti in situazioni di svantaggio particolari quali: persone affette da invalidità fisiche o psichiche, disadattati, orfani, indigenti, persone in stato di abbandono o viventi in situazioni di degrado, di grave disagio economico e familiare, di emarginazione sociale, di sfruttamento. Le attività solidaristiche sopra menzionate potranno essere rivolte a soggetti svantaggiati abitanti in Italia, in altri paesi europei o extraeuropei.

Art.3 - Soci

a) Sono Soci tutte le persone fisiche o giuridiche (a mezzo dei loro rappresentanti legali) che, avendo sottoscritto il presente Statuto, fatto richiesta di ammissione all'Associazione ed ottenutone l'accoglimento da parte del Consiglio, condividano le finalità dell'organizzazione e si impegnino a realizzarle.

b) L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio e non ha limiti di tempo.

c) I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

I. dimissioni volontarie, comunicate al Consiglio per iscritto, con effetto immediato;

II. non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;

III. morte;

IV. indegnità o grave inadempienza rispetto agli impegni assunti verso l'Associazione, deliberata dal Consiglio. L'esclusione deve essere notificata al Socio al suo domicilio, indicato nell'atto di iscrizione all'Associazione o successivamente comunicato alla medesima in forma scritta. In questo unico caso è ammesso ricorso al Collegio arbitrale, il quale decide in via definitiva.

d) La cessazione, per qualunque causa, non comporta alcun diritto di ottenere la restituzione delle somme a qualunque titolo versate all'Associazione.

e) La qualità di Socio è intrasmissibile.

Art.4 - Diritti e obblighi dei Soci

a) Tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali e dei contributi straordinari possono essere eletti alle cariche sociali, hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega ed a svolgere attività preventivamente concordate.

b) I Soci hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo modalità e limiti stabiliti dal Consiglio.

c) I Soci sono tenuti a rispettare le norme dello Statuto e di eventuali Regolamenti emanati dal Consiglio. I Soci devono svolgere l'attività in favore dell'Associazione senza fini di lucro, tenendo un comportamento improntato alla assoluta correttezza e buona fede ed eseguendo con diligenza il lavoro preventivamente concordato.

I Soci sono tenuti a pagare le quote sociali ed i contributi straordinari
l'ammontare fissato dall'Assemblea.

rt.5 - Organi
no organi dell'Associazione:

'Assemblea;

l Consiglio;

l Presidente;

l Segretario;

il Collegio dei Revisori dei conti, se richiesto per legge o nominato
volontariamente dall'Assemblea.

rt.6 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto di partecipazione.

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via
raordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno 8 giorni prima della data
fissa, tramite comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, fax o
posta elettronica riscontrati per ricevimento dal destinatario) contenente l'ordine
di giorno degli argomenti da trattare.

In caso di richiesta di almeno un terzo dei Soci, il Presidente deve provvedere,
entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e con le modalità di cui al
precedente comma c), alla convocazione dell'Assemblea, che dovrà essere fissata
entro 30 giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza
alla metà più uno dei Soci aventi diritto di partecipazione, presenti in proprio o
per delega conferita ad altro Socio. In seconda convocazione è regolarmente
costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.
Ciascun Socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei
presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

Eleggere i membri del Consiglio, scelti anche tra i non soci;

approvare il programma generale di attività e le linee guida ai quali il
Consiglio deve uniformarsi nello svolgimento della propria attività esecutiva;

stabilire l'ammontare delle quote associative e di eventuali contributi
straordinari a carico dei Soci;

approvare il bilancio preventivo;

approvare il bilancio consuntivo;

deliberare la costituzione del Collegio dei Revisori dei conti, eleggerne i
componenti e nominarne il presidente;

approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui al
successivo articolo 16;


deliberare riguardo ogni altro argomento che il Consiglio intenda sottoporre.

rt.7 - Consiglio

Il Consiglio è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre ad un
massimo di sette membri.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, almeno 5 giorni prima della data
fissa, tramite comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, fax o
posta elettronica riscontrati per ricevimento dal destinatario) contenente l'ordine
di giorno degli argomenti da trattare.



d) In caso di richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri, il Presidente deve provvedere, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta e con le modalità di cui al precedente comma c), alla convocazione del Consiglio, la cui riunione dovrà essere fissata entro 15 giorni dalla convocazione.

e) Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

f) Il Consiglio ha i seguenti compiti:

I. eleggere il Presidente;

II. nominare il Segretario;

III. assumere il personale;

IV. stabilire eventuali compensi da corrispondere ai Consiglieri ed ai componenti del Collegio dei revisori, ove nominato, precisando che è comunque vietata la corresponsione di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal DPR 645 del 1994 e dal D.L. n.239 convertito nella L. 336 e successivamente modificato ed integrato, per il Presidente del Collegio Sindacale delle Spa;

V. emanare, qualora lo ritenga opportuno, il Regolamento interno, in armonia e nel rispetto del presente Statuto;

VI. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

VII. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, anche autorizzandone la spese relative;

VIII. delegare singoli Consiglieri o dipendenti allo svolgimento di specifiche funzioni, atti o attività;

IX. accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci;

X. ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art.8 - Presidente

a) Il Presidente, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

b) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.

c) In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

d) Il Presidente cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma d) e 7, comma d).

e) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio più anziano di età.

Art.9 - Segretario

Il Segretario, nominato nell'ambito del Consiglio, coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

I. provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei Soci;

II. provvede al disbrigo della corrispondenza;

III. partecipa alle riunioni del Consiglio ed è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi sociali; nel caso in cui non sia scelto tra i Consiglieri non ha diritto di voto;

IV. assiste il Consiglio nella predisposizione del progetto di bilancio preventivo e

il bilancio consuntivo; è responsabile della tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché della conservazione della documentazione relativa; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio; il Consiglio è a capo del personale.

10 - Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi, uno dei quali ne è presidente, e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su indicazione anche di un solo Socio fatta per iscritto e firmata.

Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e tribuita a tutti i Soci.

In caso di cessazione del presidente, per qualunque causa, il Collegio provvede alla nomina del medesimo scegliendolo tra i suoi componenti.

11 - Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere riguardo l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli organi ed i Soci oppure tra i Soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un arbitro onorevole compositore, il quale giudicherà "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddirittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La sua determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

L'arbitro è nominato dal presidente del Tribunale di Bologna.

12 - Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre esercizi contabili e possono essere riconfermate. La data di decadenza corrisponde a quella dell'approvazione del bilancio (o rendiconto) consuntivo del terzo esercizio.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

13 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

versioni associative e contributi straordinari dei Soci;

contributi dei privati;

contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

contributi di organismi internazionali;

erogazioni liberali e donazioni;

lasciti testamentari, da accettare con beneficio di inventario;

introiti derivanti da convenzioni;

rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

14 - Beni

I beni dell'Associazione possono essere mobili, immobili e immobili registrati. I beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti i Soci.

15 - Bilancio o rendiconto

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio rispettivamente entro il

mese di marzo e di ottobre, i bilanci (ovvero i rendiconti) consuntivo e preventivo, da sottoporre entro il 30 aprile ed entro il 30 novembre all'approvazione dell'Assemblea.

b) Dal bilancio (ovvero dal rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti dall'Associazione, nonché le erogazioni liberali della stessa effettuate in ottemperanza alle finalità solidaristiche previste dallo Statuto.

c) Gli eventuali utili devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.16 - Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli altri organi, dalla totalità dei Soci o da almeno cinque di essi. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci.

Art.17 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, che deve nominare uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art.18 - Devoluzione del patrimonio

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23/12/1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.19 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto con l'ausilio di mezzo elettronico da persona di mia fiducia, completato di mia mano e del quale ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Consta di undici facciate intere e parte della dodicesima di tre fogli.

Sottoscritto:

Enrico Calanchini

Cristina Maria Rossi

Mario Mantovani

Paola Generali

Luca Basili

Monica Cioffi Notaio (sigillo)